

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**TRA**  
**REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI SULZANO E**  
**AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO**  
**PER**  
**LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO**  
**DELL'AREA CENTRO ORIENTALE DEL LAGO D'ISEO**

**TRA:**

- **Regione Lombardia** (cod. fisc. 80050050154), con sede a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona del Presidente Roberto Maroni, quale rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;
- **Comune di Sulzano (BS)**, (cod. fisc 80015530175) con sede a Sulzano (BS), via Cesare Battisti 91, nella persona del Sindaco protempore Pezzotti Paola quale rappresentante legale dell'Ente ai sensi del d.Lgs 267/2000 e dello statuto comunale;
- **Autorità di bacino lacuale dei laghi di Iseo, Endine e Moro**, (cod. fisc 95127830164) con sede a Sarnico (Bg), via Vittorio Veneto 76, nella persona del Presidente Giuseppe Marco Alessandro Tobias Faccanoni quale rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello statuto;

Di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

**PREMESSO CHE:**

- nel periodo dal 18 giugno al 3 luglio 2016 si è svolto sul Lago d'Iseo l'evento artistico denominato "*The Floating Piers*", installazione temporanea dell'artista Christo che ha collegato le località di Sulzano, Montisola e l'isola di San Paolo con un itinerario costituito da pontili galleggianti per una lunghezza di circa 3 km sulla superficie del lago, collegati a terra attraverso 1,5 km di percorsi. L'opera, ha rappresentato un evento di forte attrattività per visitatori e turisti anche stranieri ed ha concretizzato un'importante occasione di visibilità internazionale e di valorizzazione del territorio interessato e dell'intera regione;

- l'evento artistico *"The Floating Piers"* ha generato un flusso di visitatori pari a circa 1,2 milioni di persone, che si sono tramutate in presenza di turisti sul territorio nei mesi successivi e registrando a maggio 2017 un + 30% di turisti sul lago. Il brand *"Lago d'Iseo"* e l'immagine di tutto il lago ha assunto una valorizzazione senza precedenti;
- in occasione dell'opera di Christo, la Sovrintendenza dei beni architettonici e paesaggistici della provincia di Brescia ha realizzato una mostra fotografica intitolata *"Water Project"* del fotografo Wolfgang Volz all'interno dello stabile regionale *"Le Palafitte"*, inutilizzato da circa due anni. La mostra è rimasta aperta dall'11 giugno al 7 luglio 2016, ma visto il successo di visitatori, l'amministrazione Comunale ha sostenuto la sua riapertura da Agosto a Ottobre 2016, registrando circa 1500 presenze/visite e ricevendo molti commenti positivi circa l'utilizzo degli spazi dell'immobile, unico nel suo genere;
- il Comune di Sulzano, ad un anno di distanza, intende programmare una serie di attività prevalentemente culturali a carattere non economico tra le quali una manifestazione finalizzata a celebrarne l'anniversario nonché una successiva mostra, prevista a settembre 2017 anche in un'ottica di attrattività complessiva del territorio, quale meta di fruizione culturale;
- per l'allestimento di quest'ultima iniziativa, è stato individuato l'immobile denominato *"Le Palafitte"* già utilizzato lo scorso anno dal Comune di Sulzano, in forza di una concessione temporanea, per una mostra collegata all'Evento *"The Floating Piers"*;
- in data 20.04.2017 il Comune di Sulzano ha pertanto presentato all'Autorità di Bacino lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro (in seguito *"Autorità di Bacino"*) una nota con la quale ha manifestato il proprio interesse all'utilizzo con finalità espositive dell'immobile denominato *"Le Palafitte"*, sito in Sulzano – Via Cesare Battisti, per un progetto di rievocazione dell'evento *"the Floating piers"*;
- l'immobile di cui al punto precedente è di proprietà regionale in quanto situato in area demaniale portuale e soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 42/2004;
- l'art. 15 del regolamento regionale n. 9/2015 dispone che l'Autorità di Bacino possa destinare temporaneamente parti del demanio ad altri usi pubblici,

diversi da quelli indicati all'art. 2 comma 2 del R.R. medesimo, su motivata richiesta di una pubblica amministrazione e sentito il Comune territorialmente competente ovvero su motivata richiesta del Comune stesso;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la valorizzazione turistica è coerente con il percorso di sviluppo del territorio promosso da Regione Lombardia ed è interesse di Regione Lombardia realizzare progetti di potenziamento del turismo e dell'attrattività in Lombardia puntando su driver prioritari quali grandi eventi, a partire dalla capitalizzazione di esperienze di successo come *"The Floating Piers"*.
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con D.C.R. del 9 luglio 2013 n. 78, nonché i relativi aggiornamenti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), individuano quali azioni prioritarie per assicurare crescita ed occupazione, sia gli investimenti destinati a favorire l'attrattività dei territori e la promozione dello sviluppo sostenibile, in quanto idonei a generare impatti positivi in profilo economico, sociale e culturale sia gli investimenti per la valorizzazione del demanio lacuale;
- la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione si impegna, tra l'altro, ad attivare politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività territoriale integrata;
- l'art. 8 della Legge Regionale sopra citata prevede che le finalità di promozione dell'attrattività territoriale in chiave integrata e coordinata possano essere realizzate anche tramite accordi e convenzioni finalizzate allo sviluppo di azioni per la valorizzazione del territorio;
- la l.r. 7 ottobre 2016, n°25 "Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo" incentiva la promozione della progettualità locale per l'attuazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali nonché la diffusione della conoscenza e l'ampliamento della fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio lombardo;
- gli articoli 4 e 48 della l.r. n.6/2012 la legge regionale n.6/2012.

**VISTO** il Certificato di Idoneità statica, valido per un periodo di un anno dalla data di rilascio, perciò con scadenza Aprile 2018, sottoscritto dal professionista abilitato e della relativa relazione di indagine redatta in data Aprile 2017, che, per quanto riguarda l'utilizzo dell'immobile a carattere temporaneo prescrive:

*“L'utilizzo del piano terra dell'immobile, per eventi temporanei, di breve durata, senza interventi per la messa a norma dell'intero edificio dal punto di vista sismico, dovrà soddisfare le seguenti limitazioni all'uso:*

- 1) delimitazione spaziale delle aree aperte al pubblico nei 220 mq dell'area principale, come mostrato nello schema allegato alla relazione di cui sopra;*
- 2) limitazione al numero massimo di persone presenti contemporaneamente per ridurre e limitare il sovraccarico accidentale che si attesta ad 1 persona/m2 di superficie della zona aperta al pubblico.*
- 3) limitazione del carico permanente dovuto a suppellettili, arredo o oggetti in mostra a 100 kg/ m2, da dedurre dal sovraccarico dovuto alle persone nel caso interessi vasti spazi della zona accessibile.*

*L'utilizzo del piano superiore -Terrazza - per eventi temporanei, di breve durata, senza interventi per la messa a norma dell'intero edificio dal punto di vista sismico, dovrà soddisfare le seguenti limitazioni all'uso:*

- 1) delimitazione spaziale delle aree aperte al pubblico nei 145 mq dell'area principale, come da schema allegato alla relazione di cui sopra;*
- 2) limitazione al numero massimo di persone presenti contemporaneamente per ridurre e limitare il sovraccarico accidentale che si attesta ad 1 persona/m2 di superficie della zona aperta al pubblico.”*

**TENUTO CONTO CHE:**

- l'obiettivo del presente Accordo è quello di favorire l'attrattività del territorio lombardo attraverso attività culturali a carattere prevalentemente non economico nonché di valorizzare le dinamiche virtuose generate dall'Evento “The Floating Piers” in ottica di rilancio dell'area centro orientale del lago d'Iseo, mediante azioni strutturate per la promozione del territorio e delle sue potenziali attrattive;

- le Parti, in ragione del loro comune obiettivo di sviluppo del territorio, intendono collaborare per la sua realizzazione anche in ottica di azione propulsiva del settore e conseguente attrattività degli investimenti;
- l'art.15 della legge n.241/1990 consente espressamente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'Autorità di Bacino, ai sensi degli artt. 4 e 48 della l.r. 6/12, è l'Ente delegato, tra l'altro, al rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e relativi porti interni.

**PRESO ATTO CHE:**

- lo schema del presente Accordo è stato approvato da ciascuna delle Parti sottoscrittici Regione Lombardia con i seguenti atti:
  - o Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°.....del.....;
  - o Comune di Sulzano: Deliberazione di Giunta Comunale n°.....del.....;
  - o Autorità di Bacino lacuale dei laghi di Iseo, Endine e Moro: Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n°.....del.....;

**DATO ATTO DI QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO**

**Art.1  
Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

**Art. 2  
Finalità dell'Accordo**

Con il presente Accordo le Parti si pongono l'obiettivo di favorire l'attrattività del territorio lombardo in particolare dell'area centro orientale del lago d'Iseo al fine di:

- **favorire l'attrattività del territorio lombardo** anche attraverso attività a carattere culturale e di promozione territoriale prevalentemente non economiche, coerentemente con le politiche regionali promosse in tale ambito;
- **valorizzare, anche in un'ottica di lungo periodo, gli effetti positivi dell'evento "The Floating Piers"** con particolare riguardo alla contaminazione con altri settori di eccellenza regionali;
- **concorrere all'individuazione e riqualificazione di strutture** utili a contribuire al rilancio del territorio in ottica integrata.

Le predette finalità di interesse comune saranno perseguite mediante le iniziative, specificate nel successivo articolo 3, con particolare attenzione agli eventi ed alle attività connesse all'evento in parola.

### **Art. 3 Ambiti di intervento**

Le Parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità dell'Accordo nell'ambito delle seguenti aree di cooperazione:

- **promozione** della conoscenza del territorio e delle sue eccellenze attraverso manifestazioni celebrative dell'evento "The Floating Piers";
- **valorizzazione di immobili** appartenenti al demanio lacuale portuale di proprietà regionale gestiti dall'Autorità di bacino ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 48 della l.r. n.6/12 che, per caratteristiche e collocazione, si prestano ad ospitare le suddette manifestazioni anche in un'ottica di lungo periodo, tesa ad una loro valorizzazione quale spazio pubblico culturale e museale permanente.

### **Art. 4 Impegni delle parti**

1. In coerenza con le finalità del presente Accordo, le Parti assumono i seguenti impegni specifici:

a. Regione Lombardia si impegna a:

- realizzare, per il tramite della propria società in house ILspa, puntuali interventi di adeguamento edile ed impiantistico dell'immobile denominato "Le Palafitte", sito in Comune di Sulzano, comunque compatibili con la futura riqualificazione e nel rispetto di quanto indicato nel certificato di idoneità statica richiamato in premessa, al fine di consentirne un utilizzo per eventi temporanei sino al 31 dicembre 2017;
- affidare tempestivamente l'incarico alla società in house ILspa al fine di consentire l'esecuzione e la conclusione dei lavori entro il 30 agosto 2017;
- svolgere i necessari approfondimenti tecnici con la Soprintendenza di Archeologica, Belle Arti e Paesaggio propedeutici all'avvio delle attività di riqualificazione definitiva del bene,
- individuare, in raccordo con l'autorità demaniale, le forme di valorizzazione dell'immobile tenendo conto in particolare dell'esperienza sviluppatasi nel corso dell'evento "*The Floating piers*" e delle attività che verranno realizzate nel corso di questo anno di utilizzo temporaneo da parte del Comune;

b. Il Comune di Sulzano si impegna a:

- prendere in carico il bene regionale mettendolo a disposizione di ILspa per l'esecuzione dei lavori;
- procedere all'individuazione del palinsesto di eventi connessi alle celebrazioni dell'anniversario di "*The floating piers*" definendone il relativo programma culturale, impegnandosi a tal riguardo a svolgere attività a carattere culturale prevalentemente non economico;
- progettare e realizzare idonee campagne di comunicazione del palinsesto programmato;

- garantire la sicurezza pubblica a partire dalla data di presa in carico dell'immobile e fino alla durata dell'utilizzo temporaneo;

c. L'Autorità di Bacino si impegna a:

- Consegnare al Comune di Sulzano, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e fino al 31 dicembre 2017, l'immobile "Le Palafitte" al fine di consentirne l'utilizzo temporaneo;
- attivare le procedure per il rilascio della concessione dell'immobile ai sensi dell'art.23, comma 1 del R.R. 9/15, solo una volta terminati i lavori di recupero definitivo dell'immobile.
- individuare, in raccordo con Regione Lombardia, le forme di valorizzazione dell'immobile, nei limiti indicati dal R.R. 9/15, tenendo conto in particolare dell'esperienza sviluppatasi nel corso dell'evento "*The Floating piers*" e delle attività che verranno realizzate nel corso di questo anno di utilizzo temporaneo da parte del Comune;

2. Le Parti si impegnano a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.

#### **Art. 5**

#### **Monitoraggio delle attività previste nell'accordo**

1. Le Parti sottoscrittrici si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste all'art.3 del presente Accordo che dovranno essere svolte secondo azioni, tempi, impegni e copertura finanziaria, mettendo a disposizione le rispettive specifiche conoscenze, competenze, risorse umane e strumentali;
2. Ai fini della gestione e attuazione efficace e coordinata del presente Accordo è istituito un Comitato Istituzionale composto da un rappresentante istituzionale per ognuna delle Parti sottoscrittrici con il compito di monitorare e garantire la completa attuazione degli interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo;
3. Il Comune di Sulzano si impegna a relazione al Comitato Istituzionale di cui al



punto precedente, con cadenza bimestrale, in ordine all'attività svolta, a partire dalla presa in consegna dell'immobile

## **Art.6**

### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

## **Art. 7**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo di collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione;
2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato, anche in funzione dell'adesione di nuovi soggetti, per concorde volontà delle parti mediante uno specifico atto aggiuntivo;
3. Il presente Accordo di collaborazione ha durata fino al 31 dicembre 2017;
4. Le parti concordano che eventuali controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, Foro competente sarà quello di Milano;
5. Il presente accordo è firmato digitalmente.

Milano, li.....

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI SULZANO

AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO